



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

FAQ

(aggiornate al 04/06/2018)

A-REDDITI

1. ESISTONO LIMITI DI REDDITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO?

L'istanza di rimborso può essere presentata dalla coppia adottiva che ha un reddito complessivo NON SUPERIORE a €. 70.000,00. Il reddito complessivo utile ai fini dell'istanza va desunto dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno dell'autorizzazione all'ingresso (per le coppie che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che sono esonerate dalla stessa occorre fare riferimento alla certificazione unica dei redditi)

2. A QUALE ANNO DI IMPOSTA OCCORRE FARE RIFERIMENTO PER CALCOLARE IL LIMITE DEI 70 MILA EURO?

L'anno di imposta di riferimento è quello dell'autorizzazione all'ingresso del minore. A riguardo si fa presente che il campo relativo all'anno di imposta è già precompilato nell'istanza on line

3. COSA SI INTENDE PER REDDITO LORDO O REDDITO NETTO?

Nella dichiarazione dei redditi non si fa riferimento a reddito lordo e/o netto ma a reddito complessivo. Il reddito complessivo cui far riferimento è indicato nel prospetto riepilogativo per coloro che presentano il 730 e nel quadro RN ,alla voce reddito complessivo, per coloro che presentano l'UNICO. Per coloro che presentano la dichiarazione dei redditi minimali è necessario sommare al reddito complessivo il reddito lordo (solo in tal caso compare la dicitura di reddito lordo) che si trova alla voce del reddito lordo del quadro CM.

N.B. I redditi da immobili assoggettati a cedolare secca vanno inclusi nel Reddito complessivo (08/06/2018)

4. IL LIMITE DI 70 MILA EURO RIGUARDA I REDDITI DI ENTRAMBI I CONIUGI?

Sì, i redditi della coppia adottiva, cumulati, non devono essere superiori a €. 70.000,00.

5. OCCORRE ALLEGARE ALLA DOMANDA LA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

Non occorre, i redditi sono autocertificati dalla coppia.

6. COSA ACCADE SE SI DICHIARA UN REDDITO DIVERSO DA QUELLO EFFETTIVAMENTE PERCEPITO?

La dichiarazione rilasciata dalla coppia con la presentazione dell'istanza ha valore di autocertificazione, viene rilasciata dalla coppia sotto la propria responsabilità . In caso di dichiarazione falsa si applicano le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci . Viene inoltre dichiarata la decadenza dal rimborso se la falsità viene accertata dopo l'erogazione del rimborso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

7. LA CAI EFFETTUA CONTROLLI SUI DATI E LE INFORMAZIONI DICHIARATE DAI GENITORI CON LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA?

La CAI ha l'obbligo di fare verifiche sulla documentazione prodotta dalle coppie adottive anche dopo l'erogazione del rimborso. Le coppie, come gli enti, hanno l'obbligo di conservare la documentazione inerente l'istanza di rimborso, soprattutto quella inerente le spese sostenute .

B-ADOZIONI CONCLUSE

1. COSA SIGNIFICA ADOZIONE CONCLUSA?

Occorre che sia stato rilasciato dalla Cai il provvedimento di autorizzazione all' ingresso e che il minore abbia fatto ingresso in famiglia.

C- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. LA DOMANDA DI RIMBORSO VA FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI ADOTTIVI?

Occorre la firma di entrambi i coniugi. In caso di decesso di uno dei coniugi prima di inviare la domanda di rimborso on line occorre comunicare l'evento immediatamente alla CAI all'indirizzo mail commissioneadozioni.internazionali@governo.it allegando il certificato di morte per la modalità di presentazione dell'istanza.

2. COME VA PRESENTATA L'ISTANZA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO?

I genitori adottivi (fatto salvo quanto scritto oltre) presentano l'istanza congiunta di rimborso mediante il sistema on line "Adozione Trasparente" della CAI , con esclusione di qualsiasi altro mezzo. L'accesso al sistema è permesso tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). E' necessario lo SPID di uno solo dei due coniugi

Solo le coppie che hanno beneficiato dell'adozione di cui all'art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un ente autorizzato nel caso previsto dall'art. 31 delle legge 4 maggio 1983, n.184 presentano l'istanza , a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , con esclusione di qualsiasi altro mezzo , indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, via di Villa Ruffo, 6- 00196 Roma.

3. PER I GENITORI CHE PRESENTANO L'ISTANZA A MEZZO RACCOMANDATA COSA RILEVA AI FINI DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE?

Rileva la data di spedizione delle domande comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia né per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALL'ISTANZA?

All'istanza vanno allegati i documenti indicati nel DPCM, in particolare l'autorizzazione all'ingresso del minore, la certificazione delle spese; il documento di riconoscimento in corso di validità della coppia

Solo in caso di adozione pronunciata all'estero riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n.184 occorre allegare copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e dell'ordine di trascrizione nel registro di stato civile + autocertificazione delle spese, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO C) corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

Nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato (art. 31 Legge 184/1983) occorre allegare autocertificazione delle spese, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO C) corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia.

Il modello C e la copia del provvedimento del tribunale non occorrono per le coppie residenti in Italia

5. QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA?

Esclusivamente nel periodo indicato dal D.P.C.M. ossia dal 1 giugno al 16 luglio 2018

6. COSA ACCADE SE PRESENTO L'ISTANZA PRIMA DEL TERMINE DEL 1^ GIUGNO 2018 O DOPO IL 16 LUGLIO 2018?

La domanda è irricevibile e non viene presa in considerazione. Tutte le istanze già inviate per raccomandata alla CAI non sono valide pertanto vanno ripresentate secondo le modalità del D.P.C.M. del 3 maggio '18, pubblicato sul sito della Cai

7. QUANTE DOMANDE VANNO PRESENTATE IN CASO DI ADOZIONI CONCLUSE IN ANNI DIVERSI?

Vanno presentate tante domande per ogni anno relativo a ciascuna autorizzazione all'ingresso. Se ho adottato uno o più minori nel 2012 e un altro minore nel 2015 devo presentare due distinte istanze, una per la/le adozione/i del 2012 e una per la/le adozione/i del 2015.

D- ALTRI CONTRIBUTI

1. SE HO BENEFICIATO DI UN RIMBORSO E/O CONTRIBUTO EROGATO DA SOGGETTO PUBBLICO CHE ABBA ANALOGA FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE SPESE DEL PERCORSO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

ADOTTIVO, POSSO PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO ALLA CAI?

Si, è possibile, ma è obbligatorio comunicare l'ammontare del contributo ricevuto in quanto questo sarà detratto dal rimborso erogato da CAI.

2. SE DICHIARO DI NON AVER FATTO DOMANDA PER ALTRO CONTRIBUTO MA IN REALTA' HO FATTO DOMANDA COSA ACCADE?

In tal caso viene fatta una dichiarazione falsa. Per le conseguenze leggi la risposta alla domanda A.6 e A.7

3. COSA SI INTENDE PER CONTRIBUTO FORFETTARIO DI 1.200 EURO?

Si tratta del contributo forfettario erogato alle coppie che nel 2007 avevano in corso una procedura adottiva in base al D.M. 21 dicembre 2007.

4. COSA SI INTENDE PER CONTRIBUTO PUBBLICO?

Qualsiasi somma di danaro erogata da soggetto pubblico (comune, provincia, regione, ministero, Inps ...) con finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo. Non sono considerati contributo gli importi portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

E-ESAME ISTANZE E LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI

1. COME AVVIENE L'ESAME DELLE DOMANDE DA PARTE DELLA CAI?

L'esame avviene per anno a partire dal 2012

2. COME SI PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI ?

Il rimborso sarà erogato a tutti coloro che hanno fatto regolare istanza.

E-TIPOLOGIA SPESE RIMBORSABILI

1. QUALI SONO LE SPESE RIMBORSABILI?

Tutte le spese , debitamente documentate e certificate dall'Ente, finalizzate all'adozione del minore .

2. SONO AMMESSE AL RIMBORSO LE SPESE POST ADOTTIVE?

Non sono ammesse in quanto non finalizzate all'adozione del minore

3. COSA SI INTENDE PER SPESE POST ADOTTIVE?

Le spese sostenute dopo il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso del minore non sono considerate spese dell'iter adottivo (es. relazioni post adottive).